

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3706 del 26/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta SPAGGIARI S.R.L., relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di SAN POLO D'ENZA in Via Mole N. 11, per adeguamento al D.M. 127/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3872 del 26/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.9253/2025

D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "SPAGGIARI S.R.L.," relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di SAN POLO D'ENZA in Via Mole N. 11, per adeguamento al D.M. 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **SPAGGIARI S.R.L.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Mole n.11, in comune di San Polo d'Enza in provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2024-3798 del 09/07/2024, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Rilevato che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonche' i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2"*.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta SPAGGIARI S.R.L., con sede legale e stabilimento comune di San Polo d'Enza – via Mole n.11 – provincia di Reggio Emilia, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/41509 del 04/03/2025.

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta consistente nella illustrazione delle fasi di gestione e movimentazione dei rifiuti, gli utilizzi tecnici specifici viene prodotto il materiale "Vagliato 0/25", indicazioni in merito al posizionamento dell'area di svolgimento dell'operazione R5 e impatto acustico conseguente, nell'aggiornamento della planimetria di riferimento dell'impianto, nell'intenzione di adottare un mezzo mobile a noleggio in casi di manutenzione/rottura di quello attualmente in dotazione all'impianto e nella precisazione sulle tempistiche di adeguamento della configurazione impiantistica a quanto previsto dal DM 127/24, acquisita ai protocolli ARPAE ai nn. PG/2025/75368 del 22/04/2025 e PG/2025/98717 del 28/05/2025.

Preso atto altresì che in tale istanza, la ditta illustra la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 127/2024, aggiorna la planimetria di riferimento, e dichiara che, non comporta ampliamento della superficie destinata al recupero e non prevede modifiche delle quantità dei rifiuti attualmente gestiti.

Tenuto conto che l'istanza di AUA per adeguamento ai sensi del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 essendo effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/42714 del 05/03/2025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute

a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 della ditta "**SPAGGIARI S.R.L.**", per l'impianto ubicato in Via Mole n.11 in comune di San Polo d'Enza in provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che a seguito del presente aggiornamento dell'AUA rimane attribuito il numero **212** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
3. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-3798 del 09/07/2024 adottata da ARPAE precisando che:
 - a. restano validi i contenuti, la scadenza, e gli allegati 1 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006), 2 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia ai sensi del D. Lgs. 152/2006), e 4 (Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995;art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001), della vigente autorizzazione con atto di ARPAE n. DET-AMB-2024-3798 del 09/07/2024;
 - b. l'"Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006" della DET-AMB-2024-3798 del 09/07/2024 deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 3 Bis - Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006" unito al presente atto a decorrere dalla data del 01/10/2025;
4. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, è la "Tavola 1 - REV.01" datata 15/04/2025 acquisita al protocollo n. PG/2025/75368 del 22/04/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 3 Bis - Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **SPAGGIARI S.r.l.**
Impianto: SAN POLO D'ENZA - VIA MOLE n. 11

Registro Provinciale Recuperatori n. **212**

L'istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "Tavola 1 - REV.01", datata 15/04/2025, acquisita al protocollo n. PG/2025/75368 del 22/04/2025 e prevede l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024, come sotto specificato, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione.

Descrizione attività di gestione rifiuti

La Ditta svolge attività di gestione rifiuti ed anche attività in ambito di escavazione, di sbancamento, movimentazione di terra e ghiaia e opere di urbanizzazione.

La ditta esercita attività di recupero con operazione R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti non pericolosi con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127 del 28/06/2024.

Rispetto alla precedente gestione rifiuti rimangono invariati sia i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo,

pari a 900 tonnellate, sia i quantitativi di rifiuti oggetto di recupero R5 pari a 14.400 t/anno nonché la tipologia ed i codici EER e la quantità giornaliera massima trattata che è pari a 640 tonnellate/giorno.

Le tipologie di rifiuti (EER) oggetto di recupero sono ricomprese nella tipologia 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998.

L'operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio funzionale all'operazione di messa in riserva (R13).

La Ditta effettua il recupero di rifiuti provenienti esclusivamente da attività di demolizione, frantumazione e costruzione, svolta presso i propri cantieri e utilizza un frantumatore mobile la cui denominazione commerciale è "Trituratore cingolato semovente UTS 750-2 ex UTM 30.07 – Ditta CAMS S.r.l."

Con il presente aggiornamento, dichiara che, in caso di indisponibilità del mezzo attualmente in uso per rottura, guasto meccanico, o per manutenzione straordinaria, utilizzerà un mezzo mobile di proprietà di terzi, tramite noleggio con la medesima potenzialità di lavoro e medesime modalità gestionali.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto.

L'assetto impiantistico con le relative aree di gestione sono specificate nella planimetria di riferimento ("Tavola 1 - REV.01", datata 15/04/2025, acquisita al protocollo n. PG/2025/75368 del 22/04/2025). L'impianto è grossomodo suddiviso in tre macro-aree rappresentate da CONFERIMENTO, R13 e EOW che esemplificano il processo di recupero attuato e che individuano il flusso delle operazioni svolte per ottenere l'EoW, che vede il succedersi delle fasi secondo l'ordine descritto in relazione. I settori di conferimento, il settore dello stoccaggio funzionale (R13), e il deposito EOW saranno ben individuabili nell'impianto perché contrassegnati con idonea cartellonistica e i cumuli di ogni settore saranno separati da uno spazio sufficiente a individuare l'appartenenza.

Sono state predisposte le procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, secondo quanto indicato dall'Allegato 1 del D.M. 127/2024 e acquisite al protocollo di ARPAE al n. PG/2025/41509 del 04/03/2025. La ditta dichiara che le attività saranno effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento, coerentemente ai criteri di cui all'Allegato 1.

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1 del Decreto 127/2024.

La ditta tratta i seguenti rifiuti soggetti a tale Decreto:

- codice EER 170101 "Cemento";
- codice EER 170102 "Mattoni";
- codice EER 170103 "Mattonelle e ceramiche";
- codice EER 170107 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106";
- codice EER 170904 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903".

Trattasi di rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto.

I rifiuti sono soggetti alle fasi di lavorazione di seguito esposte.

Verifiche sui rifiuti in ingresso.

Vengono illustrate nella documentazione presentata, ove la ditta precisa che i rifiuti in arrivo all'impianto sono già stati oggetto di preventiva cernita e selezione nel cantiere di produzione con rimozione dei materiali indesiderati (legno, plastica, vetro, carta, etc.), ma l'affinamento finale/completamento delle selezioni per l'estrazione delle frazioni estranee (per i possibili casi lo necessitassero) avviene durante il trattamento dei rifiuti inerti con frantoio presso l'impianto. L'unico eventuale ulteriore rifiuto prodotto nell'impianto in oggetto, durante il trattamento con attrezzatura mobile, è il codice 19.12.02 per il quale è predisposto un cassone con copertura (indicato con il n. 3 nella planimetria di riferimento dell'impianto), tenuto in deposito temporaneo secondo i tempi previsti dalla norma.

Procedimento di lavorazione e depositi

I rifiuti in ingresso all'impianto vengono verificati all'accettazione ove l'addetto controlla il materiale in ingresso per accettare solo quelli autorizzati, ovvero rifiutarli in caso venisse riscontrata la presenza di rifiuti non ammessi al centro; i rifiuti vengono pesati, registrati e stoccati in attesa. Le aree impiantistiche sono separate da separatori mobili, non fissi (manufatti mobili). L'area di svolgimento dell'operazione R5 recupero e trattamento rifiuti inerti è il settore contrassegnato in planimetria con il numero 4 (cfr. Rev.01 del 15/04/2025 della TAV.1 - Planimetria impianto e sezione impianto trattamento reflui).

L'attrezzatura mobile di frantumazione consiste nel "Trituratore cingolato semovente UTS 750-2 ex UTM 30.07 – Ditta CAMS S.r.l.", ed è impiegata per un massimo di 8 h/giorno e, data la potenzialità massima oraria pari ad 80 t/ora, la quantità giornaliera massima trattata è pari a 640 t/giorno.

La potenzialità operativa dell'impianto, considerando il peso specifico del rifiuto inerte $1 \text{ mc} = 1,80 \text{ t}$, può essere così sintetizzata:

- potenzialità prevista oraria $80 \text{ t/h} \approx 44,4 \text{ mc/h}$;
- potenzialità giornaliera media riferita a 8 ore di lavoro $640 \text{ t/gg} \approx 355,55 \text{ mc/gg}$;
- stima giorni lavorativi utili all'anno ca. 23 gg (considerando 8 h/g);
- potenzialità annua $14.400 \text{ t/anno} \approx 8.000 \text{ mc/anno}$.

La lavorazione avviene tramite utilizzo di frantumatore mobile, la cui posizione potrà variare in funzione del posizionamento e stoccaggio dei rifiuti inerti da trattare nell'ambito dei settori di conferimento o di messa in riserva. La lavorazione consiste nelle seguenti operazioni:

- separazione frazioni metalliche;
- separazione altre frazioni indesiderate;
- macinazione, vagliatura, selezione granulometrica;
- prelievo di campione e verifica dei requisiti di conformità all'Allegato 1, Parte d) del DM 127/2024 e Marcatura CE (Parte e del DM 127/2024).

Verifica della qualità dell'aggregato recuperato

I materiali lavorati, denominati macinati, sono suddivisi nei due settori, denominati nella planimetria di riferimento per l'impianto, 2a e 2b, dove avviene la distinzione, rispettivamente, in lotti non ancora sottoposti a verifica di conformità e a Marcatura CE, e in lotti con accertata conformità all'Allegato 1, Parte d) e Parte e) del DM 127/2024. I due settori sono separati e, durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione nel settore 2a vengono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Su ogni lotto di aggregato recuperato costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³, viene effettuato il campionamento; i campioni prelevati sono conservati presso l'impianto di produzione per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Al raggiungimento del quantitativo stabilito, e comunque almeno annualmente, ogni lotto di produzione viene sottoposto all'esecuzione di:

- test sul campione di aggregato recuperato, con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 del DM 127/2024, a seconda degli utilizzi cui è destinato il lotto;
- test di cessione con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 3 del DM 127/2024, per valutare la compatibilità ambientale del prodotto;
- determinazione delle caratteristiche prestazionali dell'aggregato recuperato, secondo le specifiche di cui Tabella 4, Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024, in funzione dell'utilizzo. A seconda dell'utilizzo dell'aggregato recuperato prodotto vengono applicate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce riportate in Tabella 4, Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024.

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

Una volta accertata la cessazione dalla qualifica di rifiuti, i lotti vengono spostati nel settore 2b e possono essere miscelati per tipologia omogenea di aggregato, con gli stessi requisiti di qualità di cui all'Allegato 1 e per gli stessi impieghi di cui all'Allegato 2.

Le tipologie di aggregato recuperato (NOME PRODOTTO) sono riconducibili alle seguenti tipologie commerciali:

1. AGGREGATO RICICLATO 0/60: frazione con granulometria da 0 mm a 60 mm circa;
2. INERTE VAGLIATO 0/25: frazione con granulometria da 0 mm a 25 mm circa;

Con possibilità di individuare - ai fini commerciali - altre tipologie di prodotti che saranno anch'essi soggetti a verifica di conformità dei criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del Regolamento EoW.

L'azienda attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000, per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La copia della dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione per un periodo di cinque anni dalla data di invio della stessa all'Autorità competente mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Inoltre conserva, per un anno dalla data di invio della dichiarazione di conformità, un campione di aggregato recuperato prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato. Le modalità di conservazione sono tali da non alterare le caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi. La dichiarazione sostitutiva di conformità è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del regolamento.

Prescrizioni

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 è costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³.
3. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
4. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
6. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distintamente individuate e ben indicate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
7. Devono essere effettuate le verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto conformemente al D.M. 127/2024, restando salve le eventuali verifiche preliminari che la ditta voglia effettuare nei cantieri di produzione.
8. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
9. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
10. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti denominata "*Tavola 1 - REV.01*", datata 15/04/2025 acquisita al protocollo n. PG/2025/75368 del 22/04/2025.
11. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
12. **La potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a 640,00 tonnellate.**
13. In caso di eventuale ricorso di un frantumatore a noleggio da ditte esterne, per le lavorazioni da svolgersi presso l'impianto, dovrà essere impiegato macchinario con caratteristiche di potenzialità almeno pari a quelle possedute dal frantumatore in dotazione della ditta, al fine di garantire l'effettuazione dell'attività di gestione rifiuti.
14. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
15. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
16. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche

attrezzature di lavoro.

17. Le aree di transito dovranno sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
18. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
19. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
20. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
21. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
22. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
23. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.*

D.M. 05/05/199 8	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all’attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	170101	cemento				
	170102	mattoni				
	170103	mattonelle e ceramiche				
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106				
	170904	rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
	TOTALE		500	900	8.000	14.400

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.